

**VERBALE N. 6 DELLA SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2014
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA**

L'anno duemilaquattordici, addì UNO del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala riunioni presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, convocato dal Presidente signor Riccardo Petroni, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato con delibera n. 19 del 25.07.2014 dell'Assemblea Consortile del Coub VCO, così come previsto dall'art. 14 dello statuto del Conservco spa:

| All'appello risultano: | | | | Presente |
|------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Presidente | Petroni Riccardo | Presidente del CdA del Coub VCO | 1 |
| 2 | Componente | Archetti Giacomo Maurizio | Rapp. Comune di Vignone | 0 |
| 3 | Componente | Bosotti Marta | Rapp. Comune di Premeno | 1 |
| 4 | Componente | Albertella Giandomenico | Rapp. Comune di Cannobio | 1 punto2 |
| 5 | Componente | Alba Giovanni | Rapp. Comune di Verbania | 1 |
| 6 | Componente | Pavan Armido | Rapp. Comune di Quarna Sopra | 1 punto 2 |
| 7 | Componente | Morandi Giovanni | Rapp. Comune di Gravellona Toce | 1 |
| 8 | Componente | Pesce Francesco | Rapp. Comune di Omegna | 1 |
| 9 | Componente | Rossi Angelo | Rapp. Comune di Beura Cardezza | 1 |
| 10 | Componente | Garavaglia Sandra | Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore | 0 |
| 11 | Componente | Medali Maria Grazia | Rapp. Comune di Pieve Vergonte | 0 |
| 12 | Componente | Squizzi Carlo Alberto | Rapp. Comune di Villadossola | 1 punto 2 |
| 13 | Componente | Graziobelli Lilliana | Rapp. Comune di Domodossola | 1 |

Sono, inoltre, presenti: il Dr. Roberto Righetti, Direttore del Coub VCO e i Componenti del CdA del Coub VCO: Dr.ssa Claudia Fortis e Sig. Virgilio Varnelli
Assiste il Segretario del Coub VCO Dr. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza il Sig. Riccardo Petroni, Presidente del CdA del Coub VCO, che dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. *Lettura e approvazione verbale seduta precedente del 2 Ottobre 2014.*
2. *Bozza del nuovo contratto di servizio.*
3. *Gestione Conai*
4. *Presa d'atto determinazioni adottate dall'Amministratore Unico della Società Conservco spa dal 25/08/2014 L 27/10/2014.*

Il Comitato, dopo avere preso atto del verbale n.6 della seduta precedente, non essendo state presentate proposte di modifica e/o integrazioni, lo approva a maggioranza dei presenti, con l'astensione dei signori: Alba Giovanni e Marta Bosotti, in quanto assenti nella predetta seduta.

Subito dopo l'esame e l'approvazione del primo punto, entrano in sala e partecipano ai lavori del Comitato, i rappresentanti dei Comuni di Quarna Sopra, Cannobio e Villadossola.

Il Comitato passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: **"Bozza del nuovo contratto di servizio."**

Relaziona il Direttore del Coub VCO, il quale ricorda che con e-mail datate 25/11/2014 e 27/11/2014, sono stati trasmessi a tutti i Componenti del Comitato i seguenti documenti:
-il Contratto di servizio datato 08/07/2009 tra il Cob di Verbania e Conservco spa,
-il Contratto di servizio datato 01/10/2010 tra il Cob Ossola e Valle Ossola spa,

-il contratto di servizio tra il Cob di Verbania e Conservco spa relativo alla proroga ope legis dell'affidamento in concessione gratuita al Conservco spa degli impianti tecnologici di trattamento e smaltimento dei rifiuti di proprietà del consorzio servizi del Verbano Cusio Ossola, siti nel comune di Mergozzo;

-la convenzione datata 16/07/2004 tra il Cob Verbania e Conservco spa, regolante le norme relative alla restituzione al Consorzio obbligatorio di bacino di quota parte dei corrispettivi riconosciuti dal Conai per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

-la bozza del nuovo contratto di servizio tra il Coub vco e il Conservco spa.

Il Dr. Righetti fa presente che la stesura del nuovo contratto si è resa necessaria in conseguenza della fusione dei due preesistenti consorzi di bacino (Valle Ossola e di Verbania) e della incorporazione della società Valle Ossola in Conservco spa.

Sulla base delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione è stata predisposta la bozza del nuovo contratto di servizio che unifica tutti i precedenti contratti di servizio e convenzioni prima richiamati e tiene conto delle nuove normative a livello nazionale e regionale.

La bozza di contratto, esaminata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del Coub VCO con proprio atto n.33 del 14/11/2014, viene ora sottoposta all'esame del Comitato per raccogliere proposte di modifica e/o integrazioni che lo stesso riterrà opportuno approvare. Successivamente, il testo integrato ed aggiornato, verrà sottoposto al confronto con la società Conservco spa per la definizione di un testo condiviso.

Il Direttore passa poi ad esaminare i singoli articoli della nuova bozza di contratto,

Sulla base della discussione e degli approfondimenti, il Comitato approva le seguenti modifiche ed integrazioni al testo base proposto:

- al comma 11 dell'art. 5, ad oggetto: "Gestione dei Servizi", dopo l'ultima frase: con i competenti uffici dei comuni, si aggiunge: **senza oneri aggiuntivi per gli stessi.**

- i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 11, ad oggetto: "Corrispettivo e pagamenti" sono sostituiti con il testo approvato dall'Assemblea Consortile con proprio atto n. 28 del 27/10/2014, e che di seguito si riporta:

4. La fatturazione dei corrispettivi dei servizi resi è effettuata con cadenza mensile posticipale e liquidata da ciascun comune o dal consorzio in caso di delega o trasferimento di funzioni allo stesso, entro sessanta giorni dalla data di fatturazione. Gli oneri finanziari per ritardato pagamento delle predette fatture saranno addebitate a decorrere dal settantacinquesimo giorno della fatturazione. Al fine di garantire al comune la tempestiva trasmissione delle fatture, la società si impegna ad inviare le stesse via pec.

5. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse per fatti non imputabili alla Società, il Comune /il Consorzio ritardatario sarà tenuto a rimborsare per la propria quota di competenza (tempo ritardo e ammontare della somma dovuta e pagata in ritardo) i maggiori oneri finanziari che la società ha dovuto sostenere per far fronte tempestivamente ai pagamenti. A tal fine, la società presenta, con il bilancio di esercizio, apposito prospetto nel quale evidenzia i maggiori oneri finanziari dalla stessa sostenuti nell'intero esercizio precedente debitamente documentati. Nello stesso prospetto dovranno essere riportate per ciascun comune/coub ritardatario i tempi del ritardo i relativi importi, e la quota di onere finanziario che lo stesso dovrà rimborsare alla società. Detta somma sarà fatturata dalla società dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e dovrà essere liquidata dal comune/coub entro 60 giorni dalla data di approvazione dello stesso previa trasmissione via pec della stessa.

6. La società, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi ad eseguire tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con registrazione sui suddetti conti correnti.

7. Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2015, fatto salvo quanto disposto dalla nuova normativa in materia di fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione. In via transitoria per l'anno 2014, ferme restando le modalità di fatturazione vigenti previste dai contratti di servizio in essere, il calcolo degli oneri finanziari per ritardati pagamenti verrà effettuato con il criterio stabilito nel secondo comma. In relazione agli interessi applicati dalla società per l'anno 2013 calcolati secondo i tassi previsti dal D.lgs. 231/2002 e smi, si autorizza la stessa all'emissione di note credito, così

come già previsto dal fondo rischi iscritto in bilancio 2013, per gli importi fatturati superiori ai costi per oneri finanziari effettivamente sostenuti.

- il comma 8, seconda riga, dell'art. 12, ad oggetto: "Piano Tecnico Finanziario", dopo la parola: .. alla data del .. si aggiunge: **31 dicembre 2014** (intendendosi riferimento alla media del triennio 2012 – 2013 – 2014).

- l'art. 29 ad oggetto: "Sanzioni economiche per disservizi od inosservanze contrattuali" è sostituito con il nuovo articolo 29 avente ad oggetto: "Istituzione registro unico dei disservizi – riduzione corrispettivo per servizi non resi" di seguito riportato:

1. Il Consorzio a garanzia e tutela delle norme contenute nel presente contratto di servizio e nella carta qualità dei servizi provvede a rilevare, unitamente ai Comuni, i disservizi, irregolarità, inadempienze, inosservanze dei doveri assunti in forza del presente contratto;

2. Il Consorzio provvede a tenuta di "registro unico dei disservizi" disponendo procedura di rilevazione tramite report in formato elettronico:

| SEGNALAZIONE DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI | | | |
|--|--|--|--|
| COMUNE | | | |
| DATA | | | |
| VIA/LOC.TA' | | | |
| | | | |
| TIPOLOGIA DISSERVIZIO | | | |
| descrizione | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nominativo utente: | | | |
| Riferimento telefonico utente: | | | |
| Riferimenti compilatore: | | | |
| TRASMETTERE A: | | | |
| protocollo@consorziorifiutivco.it | | | |
| ufficioprotocollo@conservco.it | | | |
| Riservato a COUB VCO - CONSERVCO SPA | | | |
| segnalazione numero | | | |
| ricevuto il | | | |
| registrato il | | | |

Il modello è stato inviato ai competenti uffici comunali nonché al gestore dei servizi;

3. Al verificarsi di eventuali disservizi (mancate raccolte domiciliari, svuotamento o lavaggio di contenitori o cestini stradali etc.), il report dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica protocollo@consorziorifiutivco.it e ufficioprotocollo@conservco.it dimodochè ne sia possibile l'immediata gestione in termini operativi (verifica, recupero etc.) che statistici tramite annotazione nel registro unico dei disservizi .

4. Ogni Amministrazione comunale ha facoltà di gestire proprio registro comunale riepilogativo dei disservizi che potrà essere trasmesso, per le verifiche del caso, ai sopraelencati indirizzi.

5. La società è nell'obbligo di trasferire al Consorzio rendicontazione mensile delle segnalazioni di disservizio pervenute direttamente ai propri uffici.

6. Trimestralmente, il Consorzio procede a rendicontare al Comitato di Controllo e Coordinamento le rilevazioni pervenute ed il "registro unico dei disservizi".

7. I disservizi rilevati ed annotati nel "registro unico dei disservizi" non determinano applicazione di sanzioni economiche verso la società.

8. I disservizi rilevati ed annotati nel "registro unico dei disservizi", oggetto di validazione trimestrale da parte del Comitato di Controllo e Coordinamento, si intendono quali servizi di igiene urbana "non resi" e debbono risultare, per il loro importo, decurtati dai corrispettivi fissi di servizio richiesti dalla società nelle fatture mensili successive alla validazione.

9. Il Consorzio provvede inoltre a rilevare, tramite i propri uffici e quelli dei Comuni, disservizi di tipo strutturale ovvero condizioni di inadempimento contrattuale conseguenti a deficit organizzativi della società che in modo sostanziale pregiudichino il rispetto contrattuale ed i livelli minimi prestazionali. A titolo esemplificativo, si intendono come tali carenze reiterate nell'assolvimento dei servizi di raccolta, inadeguate dotazioni di mezzi e strutture anche riferibili alla sicurezza presso ambienti di lavoro, ritardo nello svolgimento di gare od affidamenti, mancato rispetto di obiettivi, etc.

In particolare, il Comitato condivide il testo proposto all'art.26, ad oggetto: "Proventi Conai", in quanto ritiene che, attraverso questo meccanismo, si debba motivare la società al

raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata anche in termini qualitativi stante l'esperienza negativa fino ad oggi emersa (a tal proposito si ricorda che i comuni del cob dell'Ossola si sono visti decurtare in maniera significativa i proventi conai con il passaggio della gestione dalla società Valle Ossola al Conservco spa), con aumento dei costi e demotivazione dei cittadini utenti per la raccolta differenziata.

Durante la discussione del predetto punto il Dr. Righetti illustra il contenuto della sua nota prot. n. 1842 in data 20/11/2014 relativa alla gestione Conai da parte del Conservco spa riferiti ai comuni dell'ex Cob Valle Ossola, evidenziando i maggiori costi segnalati dalla società per detta gestione, e segnalando inoltre che la stessa, senza attendere l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della seduta del Comitato, ha provveduto alla autoliquidazione dell'importo complessivo richiesto, detraendolo dall'omologo importo Conai trasferito al Consorzio ma contabilmente di competenza degli altri comuni costituenti l'ex Cob Verbania. Il Comitato dispone che l'Amministratore della società relazioni in merito all'argomento nella sua prossima seduta.

Completato l'esame del testo della bozza del contratto con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate ed approvate, il Comitato dà mandato al Direttore dell'ente di aprire un confronto sul testo emerso con la società Conservco spa in modo da condividere un documento condiviso, da sottoporre all'esame ed alla approvazione definitiva dell'Assemblea Consortile, previa ulteriore valutazione del Comitato di Controllo e Coordinamento.

Il Comitato, infine, rimanda l'esame dell'ultimo punto non discusso relativo ai provvedimenti adottati dall'Amministratore Unico alla sua prossima seduta. Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Nicola Dr. Di Pietro

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Petroni

Allegato: testo coordinato del contratto di servizio con le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato stesso e sopra riportate.

Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino
del Verbano Cusio Ossola

Conservco spa

CONTRATTO DI SERVIZIO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO
DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI
PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL VCO

Testo base

approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n.33 in data 14 novembre 2014
ed aggiornato dal Comitato di Controllo e Coordinamento nella seduta del 1 dicembre 2014
(modifiche ed integrazioni in neretto)

Indice

| | |
|--|--|
| Art. 1 - Recepimento delle premesse | 4 |
| Art. 2 - Oggetto..... | 4 |
| Art. 3 - Area di svolgimento dei servizi di igiene urbana..... | 5 |
| Art. 4 – Servizi di igiene urbana – Definizione tecnica ed articolazione | 5 |
| Art. 5 – Gestione dei servizi | 6 |
| Art. 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni | 8 |
| Art. 7 – Indicatori operativi di servizio..... | 9 |
| Art. 8 – Attrezzature e personale..... | 10 |
| Art. 9 – Responsabilità civile verso terzi | 10 |
| Art. 10 – Schede tecnico economiche di servizio..... | 10 |
| Art. 11 – Corrispettivo e pagamenti..... | 12 |
| Art. 12 – Piano tecnico finanziario | 13 |
| Art. 13 – Tutela dei diritti degli utenti e garanzia di qualità universale e economicità delle relative prestazioni | 14 |
| Art. 14 – Riduzione o sospensione dei servizi..... | 15 |
| Art. 15 – Vigilanza e controllo | 15 |
| Art. 16 - Cooperazione tra le parti..... | 16 |
| Art. 17 – Affidamento della gestione degli impianti tecnologici di trattamento e smaltimento rifiuti..... | 17 |
| e relativi beni immobili e mobili strumentali..... | 17 |
| Art. 18 – Concessione in uso gratuito con vincolo di destinazione. | 17 |
| Art.19 – Presa visione beni immobili e mobili concessi in gestione | 17 |
| Art.20 – Gestione degli impianti - Obblighi della società' | 17 |
| Art. 21 – Obblighi del consorzio | 18 |
| Art. 22 – Responsabilità' | 18 |
| Art. 23 – Oneri di gestione impianti | 18 |
| Art.24 – Riconsegna beni immobili e mobili concessi in uso alla scadenza del contratto ... | 19 |
| Art.25 – Poteri di controllo del Consorzio | 19 |
| Art.26 – Proventi Conai | 19 |
| Art. 27 – Durata contrattuale | 19 |
| Art. 28 – Obblighi della società | 20 |
| Art. 29 – Sanzioni pecuniarie | Errore. Il segnalibro non è definito. |

| | |
|--|----|
| Art. 30 – Cause di risoluzione contrattuale..... | 22 |
| Art. 31 - Clausola di garanzia per il Consorzio..... | 23 |
| Art. 32 – Controversie | 23 |
| Art. 33 - Privacy | 23 |
| Art. 34 – Registrazione | 23 |

BOLZA

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____ presso la sede del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola ex art. 11 L.R. 24/2002 in Via Olanda n. 57 – Verbania Pallanza,

T R A

La Società CONSER V.C.O. S.p.A. di seguito denominata "Società", con sede a Verbania in Via Olanda n. 55 – P. IVA. 01945190039 C.F.93024180031 rappresentata nel presente atto dal signor nato a _____ il _____ (C.F. _____) e residente a Verbania in via _____ n. _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della stessa ai sensi si legge, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ ;

E

Il CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO UNICO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA EX ART. 11 DELLA L.R. N. 24/2002 di seguito denominato "COUB", con sede a Verbania in Via Olanda n. 57 – rappresentato nel presente atto dal signor _____ nato a Verbania il _____ (C.F. _____) e residente a Verbania in via _____ nella sua qualità di Direttore dello stesso ente, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ .

P R E M E S S O

che

il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO (Coub VCO) si è costituito in data 12 aprile 2010 per effetto della fusione del Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola – Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino "COB di VERBANIA", del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Valle Ossola, "COB VALLE OSSOLA" e del Consorzio - Associazione di Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola "ATO VCO", secondo le disposizioni previste dall'art. 31 del vigente T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali e smi, e dall'art. 12 comma 5 della Legge Regionale n. 24/2002 e smi, tra i 77 Comuni facenti parte dell'intero bacino del VCO e per le relative quote di partecipazione, per la gestione dei rifiuti;

si tratta di un consorzio tra Enti Locali avente esclusivamente funzioni amministrative di governo, che non gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, per il quale trovano applicazione in quanto compatibili le norme previste per gli Enti Locali in forza del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 140 del vigente T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. n. 267/2000;

visto l'articolo 4 della legge regionale n°24 del 24.10.2002 con il quale si dispone che i Comuni, nell'ambito delle loro competenze, provvedono ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso i Consorzi Obbligatori;

la Società Conservco spa è società totalmente pubblica, di proprietà dei Comuni facenti parte dell'ex Consorzio Obbligatorio di Bacino di Verbania e dell'ex Consorzio Obbligatorio di Bacino Valle Ossola ex legge regionale n.24/2002;

la Società Conservco spa consegue, nella sua attuale strutturazione societaria, all'atto di indirizzo formulato dall'Assemblea Consortile, con propria delibera n.29 in data 16.9.2010, riguardo l'avvio di un percorso di unificazione delle società Conservco spa e Valle Ossola spa, quale presupposto giuridico ed economico indispensabile per avere sul territorio provinciale un soggetto, a totale partecipazione pubblica, di dimensioni ottimali;

i rapporti contrattuali con le sopra citate società pubbliche, costituite per effetto della trasformazione di preesistente azienda speciale consortile in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e

dalle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002), sono stati instaurati con i rispettivi Consorzi di Bacino, di Verbania e Valle Ossola, ai quali è ora subentrato il Coub VCO con dedicati e separati atti di volturazione sottoscritti in data 01.10.2010;

il processo di unificazione si è completato attraverso progetto di fusione per incorporazione di Valle Ossola spa nella società Conservco spa, che pertanto risulta dal 1 gennaio 2012 società pubblica, in regime di affidamento diretto di servizio pubblico locale ovvero in house providing sull'intero territorio provinciale;

necessita ora predisporre nuovo contratto di servizio tra il Consorzio e la Società Conservco spa in sostituzione due contratti di servizio attualmente in essere, che tenga conto della vigente normativa nonché delle precise disposizioni formulate nel tempo per le società affidatarie in house providing;

sulla base delle intese intervenute tra le parti contraenti è stato predisposto contratto di servizio, approvato dalla società Conservco spa con proprio atto n. _____ del _____ e dall'Assemblea consortile del Coub VCO con proprio atto deliberativo n. _____ del _____ e sul quale ha espresso parere favorevole il Comitato di Controllo e Coordinamento ex art. 14 del vigente statuto della Società Conservco spa con verbale in data _____;

è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite che per brevità si chiameranno la prima "Società" e la seconda "Consorzio",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

4

Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo in quanto condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni determinate con il presente Contratto di servizio.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto di servizio disciplina i rapporti intercorrenti tra il Consorzio e la Società per l'esercizio, esclusivamente nell'ambito dei territori afferenti alle Amministrazioni Comunali partecipanti al Consorzio, dei servizi di igiene urbana elencati all'articolo 4.
2. I servizi sono gestiti dalla Società alle condizioni e modalità individuate nel presente Contratto di servizio e nelle schede tecnico finanziarie di ogni Comune allegate per formarne parte integrante e sostanziale ed in conformità con le norme nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Il presente Contratto identifica gli obblighi della società nel corso della durata dell'affidamento del servizio di igiene urbana; in particolare si intendono obblighi tassativi il rispetto degli aspetti contrattuali relativi a:
 - *svolgimento dei servizi secondo le modalità operative individuate da ogni scheda tecnica*
 - *mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi*
 - *modalità di controllo dei servizi e loro rendicontazione*

Art. 3 - Area di svolgimento dei servizi di igiene urbana

1. L'area entro cui la Società svolge la propria attività corrisponde al territorio provinciale del Verbano Cusio Ossola ovvero i seguenti settantasette Comuni:

Antrona Schieranco - Anzola d'Ossola - Arizzano - Arola - Aurano - Baceno - Bannio Anzino - Baveno - Bee - Belgirate - Beura Cardezza - Bognanco - Brovello Carpugnino - Calasca Castiglione - Cambiasca - Cannero Riviera - Cannobio - Caprezzo - Casale Corte Cerro - Cavaglio Spocchia - Ceppo Morelli - Cesara - Cossogno - Craveggia - Crevoladossola - Crodo - Cursolo Orasso - Domodossola - Druogno - Falmenta - Formazza - Germagno - Ghiffa - Gignese - Gravellona Toce - Gurro - Intragna - Loreglia - Macugnaga - Madonna del Sasso - Malesco - Maserà - Massiola - Mergozzo - Miazzina - Montecrestese - Montescheno - Nonio - Oggebbio - Omegna - Ornavasso - Pallanzeno - Piedimulera - Pieve Vergonte - Premeno - Premia - Premosello Chiovenda - Quarna Sopra - Quarna Sotto - Re - San Bernardino Verbano - Santa Maria Maggiore - Seppiana - Stresa - Tocco - Trarego Viggiona - Trasquera - Trontano - Valstrona - Vanzone con San Carlo - Varzo - Verbania - Viganella - Vignone - Villadossola - Villette - Vogogna

2. L'area di servizio si intende l'intero territorio comunale ovvero l'area servita da viabilità idonea allo svolgimento dei servizi di raccolta presso edifici di civile abitazione ed attività non domestiche; nell'ambito delle schede tecniche dovranno risultare individuati i perimetri operativi di ciascun servizio di igiene urbana.

3. La perimetrazione potrà essere oggetto di rideterminazione in modo periodico o quando sussistano elementi idonei a reputarne la ridefinizione.

4. Non possono essere svolti servizi di igiene urbana esterni al perimetro del territorio provinciale di appartenenza dei Comuni di cui al superiore elenco.

Art. 4 – Servizi di igiene urbana – Definizione tecnica ed articolazione

1. I servizi di igiene urbana resi dalla Società in favore dei Comuni consorziati sono descritti specificatamente nelle rispettive schede tecnico economiche.

2. I servizi di igiene urbana si intendono ripartiti nelle seguenti categorie:

3. 1. Servizi di igiene urbana ordinari

Si considerano ordinari i seguenti servizi che hanno natura e caratteristica di pubblica utilità e sono rivolti agli utenti nel loro complesso ed erogati in forma indifferenziata ai medesimi:

- a) raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, e di quelli a questi assimilati;
- b) raccolta dei rifiuti urbani differenziati, e di quelli a questi assimilati;
- c) raccolta dei rifiuti ingombranti totalmente o parzialmente recuperabili;
- d) raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ivi compresi i beni durevoli, totalmente o parzialmente recuperabili;
- e) pulizia del suolo pubblico o di aree ad uso pubblico mediante servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- f) pulizia dei mercati mediante raccolta, anche separata, dei rifiuti e svuotamento, se posizionati, dei rispettivi contenitori;
- g) lavaggio e disinfezione contenitori porta rifiuti;
- h) spazzamento stradale manuale o meccanico
- i) pulizia spiagge

- j) raccolta di pile e farmaci scaduti
- k) raccolta deiezione canine
- l) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali
- m) raccolta oli di origine vegetale
- n) pulizia tombini e caditoie stradali
- o) sgombero neve strade e piazze
- p) raccolta siringhe abbandonate
- q) gestione centri di raccolta comunali e intercomunali;
- r) taglio superfici a verde pubblico ornamentale di tipo orizzontale
- s) diserbo manuale o meccanico e raccolta fogliame su superfici pubbliche
- t) trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento e/o avvio a recupero delle tipologie di rifiuto recuperabile e presso gli impianti di smaltimento delle tipologie di rifiuto indifferenziato;

3. 2. Servizi di igiene urbana occasionali

Si intendono come tali i servizi di igiene urbana aventi natura di servizio pubblico ma non programmabili in quanto con carattere occasionale e/o di emergenza e come tali svolti dalla Società a seguito di specifica richiesta formulata dai Comuni o dal Consorzio.

Rientrano in tale categoria, oltreché i servizi di cui al punto precedente laddove richiesti secondo stagionalità od implementazione di frequenze di raccolta diverse da quelle ordinarie, i seguenti:

- a) pulizie di suolo ed aree pubbliche, ivi compreso la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, conseguenti a manifestazioni culturali, sportive, ricreative ecc.;
- b) rimozione di rifiuti abbandonati o di rifiuti per i quali le autorità competenti abbiano determinato provvedimento di raccolta e smaltimento;
- c) interventi di adeguamento e/o potenziamento dei contenitori (anche interrati) o strutture (centri di raccolta) in conseguenza di specifiche esigenze manifestate dal Consorzio o dai Comuni;
- d) sgombero o rimozione neve.

Art. 5 – Gestione dei servizi

1. Con il presente Contratto di gestione dei servizi di igiene urbana la Società assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza delle prestazioni sia tecniche che amministrative, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni strumentali, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi dettati dalla legislazione vigente.
2. La Società si obbliga a svolgere i servizi di cui al precedente articolo 4 nei confronti del Consorzio, ovvero dei Comuni consorziati, nel rispetto delle indicazioni ed indirizzi sia generali che specifici nonché degli obiettivi di miglioramento definiti dal Consorzio.
3. La Società si impegna pertanto ad eseguire, e garantire sotto la propria responsabilità, in conformità alle singole e specifiche schede tecnico finanziarie per ogni comune, tutte le attività inerenti e conseguenti all'affidamento dei servizi di igiene urbana ed in particolare provvedere a:

- 1..a. *fornitura, posizionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e contenitori porta rifiuti necessari per l'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati;*
- 1..b. *raccolta, compreso lo svuotamento dei contenitori, pesatura, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;*
- 1..c. *segnalazione alle autorità competenti riguardo l'abbandono di rifiuti intervenendo con le medesime per le eventuali verifiche riguardo la provenienza e la successiva rimozione, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera b;*
- 1..d. *registrazione delle quantità di rifiuto raccolto e trasmissione, secondo il modello tipo predisposto dal Consorzio, di report statistico a cadenza mensile recante, per singolo Comune servito, le quantità espresse in tonnellate per singola tipologia di rifiuto;*
- 1..e. *gestione di uffici aperti al pubblico presso la sede della società per consentire alle utenze, anche telefonicamente e/o tramite numero verde, di disporre agli adempimenti inerenti ai servizi;*
- 1..f. *predisposizione di calendari annuali delle frequenze di raccolta.*
4. Con riguardo alla attività di informazione e sensibilizzazione in favore delle utenze, la società ha facoltà di attivare iniziative previo consenso del Consorzio che dovrà provvedere a formale presa d'atto dei contenuti e loro validazione.
5. I servizi sono svolti dalla Società con propri mezzi, attrezzature e personale e con oneri a esclusivo carico.
6. Le caratteristiche dimensionali ed organizzative dei servizi sono individuate nelle schede tecnico finanziarie redatte per ogni Comune recanti la definizione tecnica ed operativa dei medesimi che potrà risultare oggetto di variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
7. Ai fini della progressiva e totale unificazione della gestione dei servizi nell'ambito del bacino consortile, la Società, nel periodo di validità del presente Contratto, è tenuta ad attivare i servizi previa valutazione tecnica e gestionale nei rapporti esistenti e/o che vengono a scadenza afferenti i servizi di cui all'articolo 3 e attualmente svolti da terzi operatori o in economia dai Comuni soci.
8. L'attivazione del servizio è decisa dal Consorzio in accordo con i Comuni interessati ed alle condizioni economiche di volta in volta convenute con la Società.
9. In deroga a quanto disposto dall'art.4, la Società può svolgere attraverso specifici accordi contrattuali e/o convenzioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, servizi di igiene urbana nei confronti di terzi, non aderenti al Consorzio, a condizione che i servizi da svolgere:
 - a. *siano realizzati nell'ambito territoriale costituito dai Comuni consorziati;*
 - b. *non determinino oneri aggiuntivi a carico del Consorzio e della Società;*
 - c. *non pregiudichino il livello qualitativo e quantitativo dei servizi di igiene urbana ordinari svolti nei confronti del Consorzio o dei Comuni.*
 - d. *comportino un impegno finanziario tecnico ed organizzativo limitato e non significativo.*
10. Lo svolgimento delle suddette attività deve essere preventivamente autorizzato dal Consorzio; l'autorizzazione potrà essere rilasciata per ogni singola attività richiesta ovvero anche in via cumulativa, purché per attività omogenee, sulla base di ipotesi previsionali annue di svolgimento delle stesse.

11. In caso di precipitazioni atmosferiche nevose che rendano non eseguibili i servizi di raccolta rifiuti o di spazzamento stradale manuale e meccanico, il personale addetto a tali servizi collaborerà allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato e definito con i competenti Uffici dei Comuni, **senza oneri aggiuntivi per gli stessi. (Comitato 01.12.2014)**

Art. 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. I servizi oggetto del presente contratto sono effettuati in conformità alle metodologie di seguito elencate:
 - a) contenitori stradali (conferimento collettivo di prossimità anche tramite strutture interrato o seminterrate);
 - b) domiciliare (porta a porta);
 - c) domiciliare (porta a porta) e sacco conforme;
 - d) domiciliare (porta a porta) e pesatura del rifiuto differenziato;
2. La descrizione operativa di ognuna delle modalità è recata tramite schede tematiche allegate al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale; le schede riportano le modalità generali di effettuazione del servizio e verranno richiamate nelle singole schede tecnico finanziarie dei comuni, individuando la tipologia di raccolta effettuata nel comune stesso.
3. Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, la Società avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici atti ad ottimizzare il servizio nonché ogni conformità con i criteri tecnici regionali di cui alla DGR 01.03.2010 n°32-13426.
4. Si conviene a tal fine che:
 - a) le frequenze di svuotamento dei contenitori ed i tempi di raccolta dovranno rispettare quanto riportato nelle specifiche recate nelle schede di servizio di ogni Comune;
 - b) le frequenze di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, ove previste, sono indicate nelle allegate schede tecnico finanziarie;
 - c) la gestione delle strutture comunali o intercomunali (centri di raccolta) dedicate al conferimento separato dei rifiuti deve essere svolta in ossequio alle norme vigenti ed in particolare al D.M. dell'8 aprile 2008, alla D.G.R. n°93-11429 del 23.12.2003 e agli altri provvedimenti emanati in materia;
 - d) i sistemi di raccolta idonei al territorio ed alla tipologia di utenza adottati dovranno essere quelli rientranti nelle modalità dei servizi identificati dai criteri tecnici regionali di cui alla DGR 01.03.2010 n°32-13426.
5. La Società si obbliga, in collaborazione con il Consorzio ed i Comuni interessati, sin da ora a dare attuazione a tutte le prestazioni, a tutti gli adempimenti ed a tutti i servizi dettagliatamente riportati nelle schede tecnico finanziarie di ciascun Comune ed allegate al presente contratto.
6. I servizi di igiene urbana occasionali e non programmabili di cui al precedente articolo 4 sono svolti dalla Società a seguito di formale richiesta del Consorzio o dei Comuni. Questi sono disposti, con propri atti, dal Consorzio ovvero dai singoli Comuni, previo preventivo di spesa e tempistica di esecuzione da parte della Società, che si atterrà nella predisposizione dello stesso al prezzario unitario vigente allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.
7. Il prezzario unitario di cui al punto 6. è aggiornato su specifica richiesta scritta e debitamente motivata e documentata della società in sede di approvazione da parte dell'Assemblea Consortile del budget e del piano tecnico finanziario della medesima.

8. Per i servizi di cui al comma 6., la società è posta nell'obbligo di fornire preventivazione entro cinque lavorativi da ricezione della richiesta. Gli importi inclusi nella preventivazione possono annoverare costi di personale e mezzi in regime lavorativo straordinario e non già inclusi nel corrispettivo di servizio ordinari.
9. E' vietata la cessione parziale o totale del presente contratto.
10. La società può subaffidare, previa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio, parte dei servizi e/o singoli processi produttivi di cui al presente contratto, in misura non superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi per servizi di igiene urbana ordinari come individuato nel Piano tecnico finanziario.
11. Il subaffidamento di servizi si intende preventivamente autorizzabile solo a seguito di ricollocazione di personale per il quale sia stata in precedenza definita eventuale condizione di esubero.
12. Gli affidamenti di servizio a soggetti terzi per lo svolgimento di attività di smaltimento o recupero dei rifiuti urbani, di trasporto agli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti urbani, logistica, aggiudicazione di servizi di cernita, trattamento e recupero si intendono notificati al Consorzio entro trenta giorni decorrenti dall'atto amministrativo che impegna la Società verso terzi soggetti.

Art. 7 – Indicatori operativi di servizio

1. Al fine di monitorare i servizi di igiene urbana affidati e verificarne l'efficacia nonché il raggiungimento di obiettivi nel tempo attribuiti alla società, si determinano, previa acquisizione di dati di input, i seguenti indicatori prestazionali da individuarsi per singolo Comune od area omogenea, ove prevista:

dati input

- *popolazione residente ed equivalente*
- *numero utenze domestiche e non domestiche*
- *quantità di rifiuti urbani annui (R.U.) distinti per macrotipologie R.U.I. e R.U.D.*
- *superficie in migliaia di mq. a ruolo tributo rifiuti distinta per utenze domestiche e non domestiche*
- *volume complessivo contenitori per rifiuti e per singola tipologia di rifiuto*
- *ore lavorative annue complessive e per tipologia di servizio*
- *chilometri annui automezzi di raccolta complessivi e per tipologia di servizio*

indici di rendimento e produttività dei servizi

- *rapporto corrispettivo di servizio/superficie in migliaia di mq. a ruolo tributo rifiuti*
- *rapporto volume contenitori/abitante e volume contenitori/utenza*
- *rapporto ore unità lavorative annue per tipologia di servizio/abitante*
- *rapporto ore unità lavorative annue per tipologia di servizio/utenza*
- *rapporto quantità di rifiuti urbani annui r.u./ ore unità lavorative annue complessive*
- *rapporto quantità annua r.u.i./ore unità lavorative annue complessive del servizio*
- *rapporto quantità annua r.u.d./ore unità lavorative annue complessive del servizio*

2. I dati di input si intendono calcolati sulla base delle informazioni tecniche ed economiche al 01.01.2015; nel corso dell'anno 2015 si provvederà a determinare congiuntamente con il gestore dei servizi gli indici di rendimento/produttività ed i contestuali obiettivi di miglioramento dei medesimi.

Art. 8 – Attrezzature e personale

1. Lo svolgimento dei servizi avviene tramite l'utilizzo di attrezzature e personale idoneo la cui definizione qualitativa e quantitativa è demandata alla Società di modo che risulti sufficiente a garantire l'espletamento dei servizi ed il mantenimento dei livelli definiti nelle allegate schede tecnico finanziarie di ciascun comune.
2. La Società si impegna a mantenere gli automezzi, le attrezzature e gli accessori destinati al conferimento dei rifiuti in perfetta efficienza nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione stradale, antinquinamento, sicurezza su lavoro.
3. Gli automezzi dovranno recare un logo tipo distintivo della società che gestisce il servizio mentre i cassonetti utilizzati per l'espletamento dei servizi debbono inoltre recare dicitura con indicazione della tipologia di materiale da introdurre da parte degli utenti.
4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la società è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e previdenziale.
5. I dipendenti impegnati nell'espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità della società affidataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro.
6. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, uniforme o vestiario forniti dalla società affidataria con tesserino di riconoscimento, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche.

10

Art. 9 – Responsabilità civile verso terzi

1. La Società è responsabile della corretta ed efficiente gestione dei servizi affidati e pertanto dovrà tenere manlevato ed indenne il Consorzio ed i Comuni consorziati da ogni danno evento cagionato a terzi nello svolgimento dei servizi compresi quelli derivanti da qualsiasi difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati.
2. A copertura dei rischi, la società è tenuta a stipulare polizze assicurative per rischi di responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a euro 2.500.000,00; qualora le suddette coperture assicurative non risultino sufficienti al risarcimento dei danni causati a terzi, la società provvederà a proprie spese, salvo che per eventi determinati da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 10 – Schede tecnico economiche di servizio

1. La Società, in coordinamento con il Consorzio e gli uffici a ciò deputati di ogni Comune, redige scheda tecnico economica dei servizi di igiene urbana a questa affidati.
2. La scheda tecnico economica si compone delle seguenti informazioni:

parte tecnica:

identificativi Comune – area omogenea di appartenenza

popolazione residente ed equivalente

numero utenze domestiche attive e non domestiche attive

densità demografica e distribuzione

distanza dall'unità operativa (automezzi e personale)

unità lavorative impiegate, contratto di lavoro, mansioni e qualifica

numero e tipologia mezzi utilizzati

sviluppo chilometrico annuale dei servizi di raccolta

metodologia di raccolta per tipologia di rifiuto, tipo utenza e frequenza di raccolta

giorni ed orari di servizio, festività di sospensione servizi

tipologia contenitori e dotazione numerica

lavaggio contenitori, tipologia e frequenza di intervento

gestione centro di raccolta, regolamento, tipologia di rifiuti conferibili, orari e giorni di accesso

spazzamento stradale, tipologia di servizio, aree di intervento, elenco vie e piazze, frequenze di intervento

diserbo, tipologia di servizio, aree di intervento, elenco vie e piazze, frequenze di intervento

gestione rifiuti di aree mercatali, tipologia di servizio, aree di intervento, elenco vie e piazze, frequenze di intervento

modalità di attribuzione pesatura dei rifiuti

servizi supplementari, manutenzione contenitori, fornitura contenitori, gestione tessere riconoscimento utenze

referente servizi; di settore e di servizio con estremi telefonici e indirizzo mail

parte economica:

3. Il corrispettivo economico si intende esposto in euro su base annua sia come importo imponibile che al lordo d'iva; con le precedenti modalità dovranno essere esposti anche gli importi economici parziali distinti per ogni singolo servizio di igiene urbana.
4. Si intende inoltre che la Società è obbligata, in apposita sezione della scheda di servizio e del Piano Tecnico Finanziario di cui al successivo articolo, ad esporre gli importi di cui sopra secondo riparto e modalità di cui al DPR n°158/99, per le parti di competenza del gestore dei servizi. In particolare, nell'importo relativo agli ammortamenti dovranno risultare espressi in dettaglio quelli per automezzi e contenitori portarifiuti e la rispettiva durata residua.
5. Il Consorzio o il Comune ovvero la Società potranno proporre l'adeguamento dei servizi ad eventuali mutate esigenze di carattere quantitativo o qualitativo in conformità alla legislazione e normative nel tempo vigenti ovvero la sperimentazione di nuovi servizi, definendo, volta per volta e con accordi separati, il corrispettivo economico e le modalità di svolgimento dei servizi stessi.
6. Il Comune potrà procedere a stralcio di interi servizi ovvero ad un ridimensionamento di determinati servizi affidati con conseguente ridimensionamento quantitativo del corrispettivo qualora ciò sia richiesto da mutate esigenze gestionali ovvero adeguamenti di legge o esigenze finanziarie del Comune.
7. Le schede di servizio si intendono allegate al presente contratto in forma cartacea nonché

disponibili su sistema WEB-GIS (gestione via WEB di Sistemi Informativi Geografici) denominato COUB-23BIS, con accesso da link visibile sul sito www.consorziorifiutivco.it, protetto da LOGIN e PASSWORD rispettivamente già rese per ogni Comune.

Art. 11 – Corrispettivo e pagamenti

1. Il corrispettivo annuo nei confronti della Società per l'erogazione dei servizi di igiene urbana relativo a ciascun Comune è determinato nella propria scheda tecnico finanziaria; il medesimo è aggiornato in corso d'anno in relazione ai servizi occasionali affidati alla Società su richiesta dello stesso Comune.
2. Il corrispettivo di servizio si intende composto da importi fissi e variabili rispettivamente relativi a:
 - *costi dei servizi di igiene urbana ordinari (servizi di raccolta e trasporto, gestione centri di raccolta, altri servizi accessori)*
 - *costi per attività di post raccolta (trasporto e oneri di smaltimento o recupero frazioni merceologiche).*
3. Non è previsto l'aggiornamento automatico dei corrispettivi sia fissi che variabili secondo indice istat o altro parametro di riferimento. Eventuali richieste di revisione devono essere preventivamente richieste e debitamente motivate e documentate.
4. **La fatturazione dei corrispettivi dei servizi resi è effettuata con cadenza mensile posticipale e liquidata da ciascun comune o dal consorzio in caso di delega o trasferimento di funzioni allo stesso, entro sessanta giorni dalla data di fatturazione. Gli oneri finanziari per ritardato pagamento delle predette fatture saranno addebitate a decorrere dal settantacinquesimo giorno della fatturazione. Al fine di garantire il comune sulla tempestiva trasmissione delle fatture, la società si impegna ad inviare le stesse via pec.**
5. **In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse per fatti non imputabili alla società, il Comune /il Consorzio ritardatario sarà tenuto a rimborsare per la propria quota di competenza (tempo ritardo e ammontare della somma dovuta e pagata in ritardo) i maggiori oneri finanziari che la società ha dovuto sostenere per far fronte tempestivamente ai pagamenti. A tal fine, la società presenta, con il bilancio di esercizio, apposito prospetto nel quale evidenzia i maggiori oneri finanziari dalla stessa sostenuti nell'intero esercizio precedente debitamente documentati. Nello stesso prospetto dovranno essere riportate per ciascun comune/coub ritardatario i tempi del ritardo i relativi importi, e la quota di onere finanziario che lo stesso dovrà rimborsare alla società. Detta somma sarà fatturata dalla società dopo l'approvazione del bilancio di esercizio e dovrà essere liquidata dal comune/coub entro 60 giorni dalla data di approvazione dello stesso previa trasmissione via pec della stessa.**
6. **La società, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi ad eseguire tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con registrazione sui suddetti conti correnti.**
7. **Le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 2015, fatto salvo quanto disposto dalla nuova normativa in materia di fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione. In via transitoria per l'anno 2014, ferme restando le modalità di fatturazione vigenti previste dai contratti di servizio in essere, il calcolo degli oneri finanziari per ritardati pagamenti verrà effettuato con il criterio stabilito nel secondo comma.**
8. **In relazione agli interessi applicati dalla società per l'anno 2013 calcolati secondo i tassi previsti dal D.lgs. 231/2002 e smi, si autorizza la stessa all'emissione di note credito, così come già previsto dal fondo rischi iscritto in bilancio 2013, per gli importi fatturati superiori ai costi per oneri finanziari effettivamente sostenuti. (A.C. n.28/2014)**
9. La liquidazione dei corrispettivi avviene previa trasmissione in formato elettronico di fatture mensili posticipate recanti dettaglio dei servizi di igiene urbana o elencazione dei rifiuti con

quantità e relativi importi unitari; i pagamenti delle fatture sono disposti con propri atti da ciascun Comune, o dal Consorzio in caso di delega o trasferimento di funzioni allo stesso, entro sessanta giorni decorrenti da data di ricezione all'ufficio protocollo.

10. I servizi di igiene urbana, occasionali, e i servizi che vengono misurati a consuntivo verranno fatturati e liquidati con modalità analoghe a quelle descritte ai punti precedenti 4 e 5.
11. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dalla Società per fatti non imputabili alla medesima, il Comune ovvero il Consorzio sarà tenuto a corrispondere quota parte degli oneri che la Società dimostri aver sostenuto presso proprio istituto di Credito per anticipazioni bancarie; a tal fine, la Società presenta con il bilancio di esercizio apposito prospetto nel quale evidenzia e documenta tali maggiori costi sostenuti; nello stesso prospetto dovrà riportare per ciascun Comune ovvero Consorzio i tempi del ritardo ed i relativi importi, in modo da poter calcolare la quota che ciascun ente dovrà corrispondere di modo che i maggiori oneri per anticipazioni bancarie risultino integralmente coperti. La quota attribuita a ciascun Comune ovvero Consorzio dovrà risultare liquidata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di approvazione del rendiconto di gestione.
12. La società, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi ad eseguire tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con registrazione sui suddetti conti correnti.

Art. 12 – Piano tecnico finanziario

1. La Società affidataria è tenuta a presentare al Consorzio, entro il 15 dicembre di ogni anno, un Piano Tecnico Finanziario per lo svolgimento dei servizi affidati riferito all'anno successivo.
2. Il predetto Piano deve essere conforme agli indirizzi programmatici di governo e gestione approvati dal Consorzio e recare schede tecnico finanziarie per ogni singolo Comune consorziato con riparto dei costi di servizio secondo le modalità di cui al regolamento del DRP n°158/99.
3. Gli importi annui complessivi saranno la risultante di una progettazione tecnico-economica, redatta autonomamente dalla Società avvalendosi di strumenti di contabilità industriale analitica, tesa all'ottimizzazione di ogni singolo servizio secondo i parametri che consentiranno il raggiungimento di un elevato standard di qualità e di efficienza nei confronti dell'utenza.
4. Il Piano Tecnico Finanziario è approvato dal Consorzio; quest'ultimo, preliminarmente all'approvazione, può richiedere modifiche ed integrazioni al Piano predisposto dalla Società.
5. La Società è tenuta ad apportare le modifiche ed integrazioni richieste, ovvero ad esporre le proprie motivate controdeduzioni in ordine alle stesse, ai fini dell'approvazione del Piano.
6. Le parti, Società e Consorzio, possono convenire, in qualsiasi momento e di comune accordo, l'aggiornamento delle schede tecnico finanziarie del comune interessato che ne fa richiesta in base a nuove esigenze tecniche e rimodulazione dei servizi, con l'adeguamento dei relativi corrispettivi.
7. Il corrispettivo annuo per i servizi di igiene urbana ordinari si intende inoltre automaticamente soggetto a revisione qualora risultino scostamenti, desunti dai rispettivi competenti uffici dei Comuni ovvero dal Consorzio, maggiori od uguali al 2% del totale delle superfici complessivamente assoggettate a ruolo tributo.
8. A tal fine, il dato di partenza, ossia l'ammontare delle superfici in metri quadri assoggettate a ruolo tributo si intende identificato da parte dei rispettivi uffici comunali alla data **del 31.12.2014**

quale media del triennio 2012-2014 (Comitato del 1.12.2014); scostamenti maggiori od uguali al 2% delle superfici, rilevate alla data del 15 gennaio di ogni successivo anno, comporteranno pari riduzioni od aumenti percentuali del corrispettivo annuo per i servizi di igiene urbana ordinari e programmabili iscritti alle voci di costo CRD e CRT.

9. Per i Comuni facenti parte del Consorzio che provvedono a dismissione di affidamenti a terzi o di servizi in economia e la cui gestione è affidata alla società, si provvederà tra le parti (Consorzio, Comune e gestore) a definire le schede tecnico finanziarie e i relativi corrispettivi.
10. Nelle schede tecniche finanziarie relative all'affidamento di servizi svolti in economia dai Comuni si ricomprendono gli oneri per il finanziamento degli investimenti necessari che di norma hanno durata decennale. In caso di interruzione anticipata valgono le clausole di cui all'art. 14 comma 4.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 13 – Tutela dei diritti degli utenti e garanzia di qualità universale e economicità delle relative prestazioni</p> |
|---|

1. La Società, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 comma 461 della legge n. 244/2007; all'Accordo del 26.09.2013 Conferenza Unificata ed alle altre norme vigenti in materia, si impegna inoltre a:
 - a) predisporre entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, "Carta dei servizi" da sottoporre ad esame ed approvazione, secondo le rispettive competenze, del Comitato di Controllo e Coordinamento e dell'Assemblea consortile, da rendersi in seguito pubblica presso il sito web della società, dei Comuni e del Consorzio in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; la carta dei servizi potrà essere modificata ed integrata su base delle osservazioni, proposte e rilievi che emergeranno in sede di consultazione obbligatoria, monitoraggio permanente, verifica semestrale e verifica annuale previste nel presente articolo;
 - b) effettuare consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori con cadenza almeno semestrale delle quali dovrà essere redatta apposita relazione scritta che dovrà essere pubblicata sul sito web della società e sul sito web del consorzio e dei comuni consorziati;
 - c) verificare con cadenza almeno annuale, con il Consorzio e la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; di ciascuna verifica effettuata dovrà essere redatta apposita relazione scritta che dovrà essere pubblicata sul sito della società e sul sito del consorzio; i parametri qualitativi e quantitativi del servizio erogato sono allegati nella scheda di ciascun comune allegata al presente contratto; i medesimi possono essere modificati dal consorzio su base delle osservazioni, proposte e rilievi che emergeranno in sede di consultazione obbligatoria, monitoraggio permanente, verifica annuale prevista nel presente articolo.
 - d) adottare un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto il coordinamento del Consorzio, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

- e) istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la Società, il Consorzio e associazioni dei consumatori, da realizzarsi tra il 1 e il 15 dicembre di ogni anno, nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini. Della verifica del funzionamento dei servizi dovrà essere redatta apposita relazione scritta che dovrà essere pubblicata sul sito web della società e sul sito web del consorzio.
2. La realizzazione e svolgimento delle attività di cui al presente articolo non costituisce onere finanziario supplementare per la società.
 3. La Società si impegna altresì ad attivare una linea telefonica gratuita (numero verde) per la raccolta di segnalazioni, reclami, prenotazione di servizi particolari (es. servizio raccolta ingombranti) da parte degli utenti. Il “numero verde” dovrà risultare operativo almeno dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al sabato ed in tutte le altre ore dovrà essere dotato di segreteria telefonica, in modo da poter essere attivo 24 ore su 24.
 4. La Società è tenuta a dare risposta agli utenti del “Numero Verde” immediatamente ovvero qualora sia attivo il servizio di segreteria telefonica entro il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata effettuata la telefonata. La Società attiverà inoltre una casella di posta elettronica volta ad assolvere alle stesse funzioni del numero verde e le cui segnalazioni dovranno essere gestite con la stessa tempistica e le stesse modalità.
 5. Delle segnalazioni relative a disservizi, la Società è tenuta a tenere adeguata rilevazione e a fornire al Consorzio report con cadenza mensile.

Art. 14 – Riduzione o sospensione dei servizi

1. Il servizio di igiene urbana è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.
2. Costituendo attività di pubblico interesse dovrà essere svolto con continuità e non potrà essere sospeso salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi non prevedibili quali calamità naturali, eventi atmosferici od altre condizioni impedenti, ad esempio, la non percorribilità della viabilità, etc.
3. In caso di proclamazione di scioperi, la Società è tenuta a comunicare nel più breve tempo possibile al Consorzio ed ai Comuni soci riguardo l’astensione dal lavoro ed a provvedere, in ossequio alle normative vigenti, a garantire l’effettuazione dei servizi minimi ed indispensabili al fine di assicurare la tutela della salute.
4. La società non effettuerà il servizio durante le festività corrispondenti ai giorni 25 dicembre, 01 gennaio e 01 maggio. Il calendario dei servizi che verranno garantiti durante le altre festività sarà definito nell’ambito delle schede tecnico finanziarie e un prospetto riepilogativo annuale sarà inviato al Consorzio ed ai Comuni consorziati entro il 15 dicembre di ogni anno a valere per l’anno successivo.

Art. 15 – Vigilanza e controllo

1. Il Consorzio, in ossequio alle norme relative agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società a totale capitale pubblico, assume il compito, in nome e per conto dei Comuni partecipanti al Consorzio medesimo, di svolgere attività finalizzate al controllo delle attività tecniche ed amministrative svolte dalla Società con particolare riguardo ai livelli qualitativi e quantitativi resi agli utenti, allo stato di applicazione del Contratto di Servizio nonché all’osservanza delle norme ivi contenute.
2. Il Consorzio provvede al controllo dei servizi affidati con proprio personale od avvalendosi del personale dei preposti uffici dei Comuni.

3. Le attività di controllo si intendono riferite ai mezzi ed attrezzature utilizzate nel corso dei servizi dalla società nonché ogni altro elemento costituente l'organizzazione; gli accertamenti per i quali si rendesse necessaria la presenza di rappresentanti della Società non costituiscono onere aggiuntivo.
4. La Società non può portare ad esecuzione, senza preventivo assenso del Consorzio, nessuna attività od intesa con terzi che sia in contrasto con il presente contratto o con la scheda tecnica di ciascun comune, che possa determinarne modifiche o che possa comportare maggiori oneri finanziari a carico del Consorzio rispetto a quelli determinati con il presente contratto.
5. Nel caso la società ritenesse di apportare modifiche sostanziali alla gestione dei servizi di ciascun comune così come definiti nel presente contratto e nella scheda tecnica finanziaria dello stesso, con rilevanza sui costi e ricavi del servizio, la stessa è tenuta a trasmettere al consorzio la proposta entro dieci giorni dalla adozione. Entro i successivi 15 giorni il Consorzio è tenuto a pronunciarsi sulla modifica. In caso di silenzio la proposta si intende non accolta.
6. Il Consorzio si riserva peraltro la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli appositi uffici e/o mediante la collaborazione dei Comuni beneficiari dei servizi, ad ogni altro controllo e verifica che dovessero necessitare ai fini di controllo sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione della carta dei servizi, del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni. Peraltro, nei casi di urgenza, i funzionari designati o loro delegati potranno impartire disposizioni anche verbali al personale della Società.
7. A tal fine, la Società si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Consorzio tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione ritenuta utile ed opportuna.
8. Gli interventi relativi ai lavaggi dei contenitori porta rifiuti dovranno risultare oggetto di programma di lavoro trasmesso al Consorzio ed al Comune trenta giorni prima dell'avvio del primo servizio e l'avvenuta esecuzione dovrà essere certificata da apposita documentazione inviata al Comune ed al Consorzio nei trenta giorni successivi all'ultimo servizio.
9. Le parti, ove ritenuto necessario, promuovono la costituzione di Commissioni congiunte coordinate dal Consorzio e composte da un tecnico della Società e da un tecnico o rappresentante del Comune, per la risoluzione di eventuali problematiche relative allo svolgimento dei servizi dei servizi.

Art. 16 - Cooperazione tra le parti

1. Il Consorzio ed i Comuni serviti dai servizi di igiene urbana si impegnano a collaborare con la Società per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei servizi e di quantità e qualità merceologica della raccolta differenziata, nella comunicazione e informazione all'utenza.
2. I Comuni si impegnano inoltre a comunicare al gestore, con congruo anticipo, le date di particolari manifestazioni pubbliche e le variazioni che verranno apportate alla circolazione stradale, ai mercati e a quant'altro interessi luoghi pubblici e viabilità.
3. La Società ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle sue attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, dimodochè i Comuni possano sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
4. Il Consorzio, anche a mezzo delle amministrazioni comunali, si impegna a collaborare con la Società per l'espletamento della vigilanza sul servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, nelle forme organizzative ritenute idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi e gli obiettivi richiamati in premessa.

5. Al fine di migliore cooperazione tra le parti si conviene che i Comuni, nelle relazioni documentali con il gestore, dispongano informativa anche in favore del Consorzio; la società è posta nell'obbligo di recare al Consorzio copia di ogni nota avviata ai Comuni o enti competenti di settore che rilevino ai fini di svolgimento, organizzazione dei servizi di raccolta e gestione impianti d'ambito di cui al successivo articolo.
6. Il Comune ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Società sia mediante controlli in loco sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della Società.
7. Nell'espletamento dei servizi la Società è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dai Responsabili degli uffici comunali competenti, purché compatibili con gli oneri contrattuali; resta facoltà della Società presentare osservazioni che ritenga opportune entro dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

Art. 17 – Affidamento della gestione degli impianti tecnologici di trattamento e smaltimento rifiuti e relativi beni immobili e mobili strumentali

1. Il Consorzio affida alla Società, che accetta, la gestione di tutti i beni immobili e mobili (impianti, attrezzature, mobili e arredi, attrezzature informatiche) di proprietà dello stesso sito presso loc. Prato Michelaccio di Mergozzo e loc. Nosere di Domodossola risultanti, per quanto riguarda i beni immobili dall'elenco allegato al presente contratto) e per quanto riguarda i beni mobili dai registri dei beni ammortizzabili depositati presso la sede del Consorzio.

Art. 18 – Concessione in uso gratuito con vincolo di destinazione

1. I beni immobili e mobili di cui al precedente articolo sono concessi in uso gratuito al solo fine del loro utilizzo per l'esercizio, da parte della Società, della gestione della propria attività statutaria di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Art.19 – Presa visione beni immobili e mobili concessi in gestione

1. La Società dichiara di aver visionato e rilevato l'esatta consistenza dei beni immobili e mobili oggetto del presente contratto riconoscendo gli stessi in condizioni idonee atte a garantire la conseguente attività d'uso e gestione degli impianti. Dichiara altresì che ha già preso possesso degli stessi con propri mezzi e proprio personale a far data dal 1° marzo 2004.

Art.20 – Gestione degli impianti - obblighi della Società

1. La Società si impegna:
 - a) ad effettuare - previo consenso scritto da parte del Consorzio, con il quale saranno definite anche le condizioni economiche - ogni intervento di adeguamento, ristrutturazione o adattamento necessario a rendere i locali atti all'uso che si intende farne, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni/nulla osta/permessi di costruzione e quant'altro necessario a termini di legge per detti interventi;
 - b) ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le manutenzioni ordinarie, straordinarie e programmate degli impianti e dei singoli beni immobili e mobili affidati in gestione che si renderanno necessarie in modo da garantire e mantenere costantemente gli stessi in buono stato di conservazione, funzionamento ed efficienza, rispettando e facendo rispettare ogni disposizione vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità e quant'altro attenga all'uso ed al godimento dei medesimi.
 - c) a sostenere tutte le spese per l'erogazione dei servizi pubblici (gas, acqua, elettricità ecc...) legati all'uso e alla gestione degli impianti;

d) ad osservare tutte le norme vigenti relative alla tutela ambientale all'igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazioni sociali dei dipendenti e di tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno essere emanate nel corso della concessione. A tale scopo le parti danno atto che risulta depositato presso la sede della Società la seguente documentazione:

- *Piano di sicurezza;*
- *Documento contenente la valutazione dei rischi generali e la valutazione del rischio rumore attinente al lavoro svolto;*

ed ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia;

e) a trasmettere al Consorzio a cadenza mensile i riepiloghi per Comune delle quantità e tipologie di rifiuto conferiti e trattati negli impianti oggetto della concessione, nonché relazione annuale sul funzionamento degli impianti.

Art. 21 – Obblighi del Consorzio

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari e indifferibili per eventi imprevisti, e di costo tale da alterare le previsioni di spesa della Società, fondate sul valore medio degli interventi di manutenzione sugli impianti registrati negli ultimi tre anni di cui al precedente articolo 6 lettera b), saranno concordati con la Società e regolati da specifiche pattuizioni all'interno delle quali saranno definite le condizioni economiche.
2. Il Consorzio si impegna, in caso di decadenza del contratto o alla scadenza dello stesso, a riscattare il valore degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma precedente capitalizzati iscritti al bilancio Conservo spa per la parte non ammortizzata.

Art. 22 – Responsabilità

1. La Società è responsabile civilmente per i danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza della gestione di tutti gli impianti nonché dei singoli beni immobili e mobili oggetto della concessione, sollevando sin da ora il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
2. La Società risponde altresì in conseguenza di tali fatti, di ogni e qualsiasi altra responsabilità prevista dalla legge; la Società deve inoltre risarcire il Consorzio proprietario per i danni cagionati nei confronti dello stesso nella gestione dei beni immobili e mobili oggetto della concessione.

Art. 23 – Oneri di gestione impianti

1. Il corrispettivo dovuto alla società per tutte le prestazioni dirette ed indirette inerenti e conseguenti previste nel presente contratto di servizio è finanziato con le tariffe unitarie approvate annualmente dall'Assemblea consortile nella sua qualità di organo dell'Ambito territoriale Ottimale anche contestualmente all'esame ed approvazione del budget annuale della società.
2. Con le tariffe la società si intende pienamente soddisfatta e nulla potrà pretendere dal Consorzio ad eccezione delle prestazioni per attività straordinarie.
3. La società si impegna a presentare al Consorzio entro i termini previsti per la consegna del Piano Tecnico Finanziario apposito documento economico previsionale relativo all'esercizio successivo contenente i costi di gestione diretti ed indiretti, manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata al fine di consentire all'assemblea del Consorzio di approvare le relative tariffe a copertura degli stessi.
4. Entro il mese di aprile, la società si impegna a presentare al Consorzio apposito documento economico consuntivo relativo all'esercizio trascorso contenente tutti i costi precedentemente

indicati, documentando, su richiesta, tutte le voci di costo suddette, in modo da consentire al CdA del Consorzio di verificare gli eventuali scostamenti in più e in meno, ed assumere gli eventuali relativi provvedimenti di assestamento.

Art.24 – Riconsegna beni immobili e mobili concessi in uso alla scadenza del contratto

1. La Società ha l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare i beni immobili e mobili al termine del contratto nello stesso stato in cui erano stati ricevuti tenuto conto del normale deterioramento dovuto al tempo e degli interventi manutentivi effettuati.

Art.25 – Poteri di controllo del Consorzio

1. Il Consorzio svolge tutti i compiti di verifica e controllo, quale ente proprietario degli impianti.
2. Il Consorzio, direttamente o tramite suoi incaricati, previa comunicazione anche verbale, avrà diritto di accedere in qualunque momento ai locali ed agli immobili concessi, al fine di constatarne le modalità d'uso o per la verifica degli impianti/attrezzature, nonché per verificare il rispetto da parte della Società degli obblighi che su di esso incombono per legge o per contratto. In particolare, il Consorzio ha la facoltà di assicurare presso l'impianto la presenza di un proprio dipendente ad elevata professionalità specifica per garantire la collaborazione e la supervisione della proprietà in ordine alla gestione degli impianti oggetto del presente contratto di servizio.
3. Il Consorzio può effettuare sulla Società controlli anche a campione in ogni momento sulla gestione amministrativa e contabile relativamente al servizio oggetto del presente contratto.

Art.26 – Proventi Conai

1. I corrispettivi derivanti dal sistema di filiera Conai sono introitati dal Consorzio in nome e per conto dei Comuni.
2. La società deve fornire documentazione a frequenza mensile, entro dieci giorni lavorativi del mese successivo, recante i dati necessari a consentire al Consorzio l'emissione delle fatture verso i consorzi di filiera Conai.
3. Fatta salva ogni diversa determinazione in merito da parte dell'Assemblea consortile, l'importo complessivo annuo dei corrispettivi Conai è determinato dal Consorzio in base ai dati statistici del triennio precedente e con riferimento agli obiettivi e standard di servizio assegnati alla società.
4. Gli importi sono trasferiti ai Comuni previa riduzione delle quote trasferite alla società per la copertura dei costi di servizio e gestione impianti così come determinati nel budget annuale ed in seguito rendicontati in apposita sezione del consuntivo.
5. La società provvederà ad emissione di fattura semestrale, relativa agli importi comunicati dal Consorzio che provvederà a liquidare entro 60 giorni dal ricevimento fattura.
6. Qualora nel corso d'anno, od a consuntivo, gli importi presuntivi relativi ai corrispettivi Conai determinati dal Consorzio non risultassero conseguiti dalla società per accertata inosservanza delle modalità di servizio o mancato rispetto degli obiettivi assegnati, ai Comuni dovrà risultare garantito l'introito di competenza preventivato attraverso pari riduzione degli importi di cui al comma 4.

Art. 27 – Durata contrattuale

1. Il presente Contratto di Servizio ha validità sino al termine di durata temporale della Società ovvero il 31.12.2033.

2. Il Consorzio, tramite l'Assemblea consortile, si riserva la facoltà in ogni momento della durata contrattuale di verificare, unitamente ai Comuni, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere dell'affidamento diretto dei servizi di igiene urbana nei confronti della Società. In tal caso la cessazione dell'affidamento è comunicata alla Società con un preavviso di almeno sei mesi.
3. Qualora non risulti possibile mantenere l'affidamento diretto (cd in house providing) in favore della Società e saranno operative tutte le condizioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalle altre disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, o altre direttive regionali e/o provinciali, per l'affidamento al nuovo soggetto gestore mediante gara, il presente contratto si scioglierà automaticamente e di diritto.
4. In tutti i casi di cessazione dell'affidamento del servizio riportati nei commi precedenti, la Società non potrà opporre al Consorzio alcun diritto e/o pretesa risarcitoria di sorta, ad eccezione del rimborso delle residue quote di ammortamenti iscritte nel bilancio della stessa società per gli investimenti effettuati, strettamente e funzionalmente legati alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti per i comuni interessati, con il contestuale trasferimento della proprietà dei relativi beni mobili e/o immobili, dei mezzi e delle relative attrezzature al nuovo soggetto gestore che si farà carico dei relativi costi. Qualora la società abbia beneficiato di un contributo in conto capitale da parte del Consorzio o da un proprio comune consorziato, la società ridurrà automaticamente la quota di ammortamento per l'importo pari a contributo ottenuto, comunicando formalmente al Consorzio la quota di ammortamento totale, e la quota residua al netto del contributo.
5. Il presente Contratto è soggetto annualmente ad eventuale modifica e/o integrazione o in tempi più brevi su richiesta di una delle parti.

Art. 28 – Obblighi della società

20

1. La Società si obbliga per tutta la durata e validità del presente contratto ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) allineare la quota del budget relativa ai servizi oggetto del presente contratto ai costi medi regionali (o definiti da enti di regolazione del settore) attraverso la riduzione delle voci di costo componenti le tariffe unitarie di servizio entro il termine massimo di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto. Non sono consentite deroghe se non per eventi eccezionali non dipendenti da fattori addebitabili alla stessa società e debitamente motivati;
 - b) realizzare, attraverso una adeguata organizzazione dei servizi, un sistema di raccolta differenziata uniforme per tutti i Comuni nonché inteso a migliorare la qualità dei prodotti raccolti al fine di garantire ai Comuni la massimizzazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione ai consorzi di filiera;
 - c) applicare per i servizi di igiene urbana a richiesta dei comuni associati il tariffario unitario allegato al presente contratto di servizio e, in mancanza dei prezzi di riferimento, il consorzio provvederà ad indagine di mercato presso operatori di servizi di igiene urbana per determinare i nuovi prezzi da inserire nel prezziario, intesi quale media dei prezzi unitari rilevati;
 - d) attenersi tempestivamente alle direttive e agli atti di indirizzo adottati dal Comitato di Controllo e Coordinamento e dall'Assemblea consortile ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto societario;
 - e) adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e a dare inoltre applicazione a quanto disposto dall'art. 18

del D.L. n. 112/2008 conv. in Legge n. 133/2008 in materia di divieti e limitazioni alle assunzioni di personale;

f) applicare per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e smi (ex art. 32 del D.Lgs. n. 163/2006);

g) procedere, in caso si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, alla riduzione delle spese di personale anche in applicazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 3 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in legge n. 213/2012 e all'art. 18 comma 2 bis del DL n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, dandone tempestiva comunicazione al Consorzio;

h) adottare modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati per i quali risponde anche la stessa società ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e smi, dandone tempestiva comunicazione al Consorzio;

i) consentire l'accesso agli atti della stessa anche con il rilascio di copie degli stessi a tutti gli amministratori dei comuni soci (sindaci, assessori e consiglieri) senza particolare formalità e senza oneri e/o costi per gli stessi;

l) pubblicare sul proprio sito tutti gli atti e i documenti previsti dalla legge n°190/2012 e dai decreti legislativi attuativi alla stessa;

m) impegnarsi a risolvere in via conciliativa e non giurisdizionale, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, le questioni che verranno poste dagli utenti o da categorie di utenti che lamentano la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. Copia dell'istanza e del provvedimento di risoluzione adottato deve essere trasmessa immediatamente al Consorzio.

n) trasmettere all'ufficio di segreteria del Coub VCO per l'esercizio del controllo analogo gli atti previsti dall'art. 14 del vigente statuto societario ed i provvedimenti dell'organo esecutivo entro quindici giorni consecutivi dalla loro emissione.

Art. 29 – Istituzione registro unico dei disservizi – riduzione corrispettivo per servizi non resi (Cda n. 33/2014)

1. Il Consorzio a garanzia e tutela delle norme contenute nel presente contratto di servizio e nella carta qualità dei servizi provvede a rilevare, unitamente ai Comuni, i disservizi, irregolarità, inadempienze, inosservanze dei doveri assunti in forza del presente contratto;
2. Il Consorzio provvede a tenuta di "registro unico dei disservizi" disponendo procedura di rilevazione tramite report in formato elettronico:

| SEGNALAZIONE DISSERVIZI RACCOLTA RIFIUTI | | | |
|--|--|--|--|
| COMUNE | | | |
| DATA | | | |
| VIA/LOC.TA' | | | |
| TIPOLOGIA DISSERVIZIO | | | |
| descrizione | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nominativo utente: | | | |
| Riferimento telefonico utente: | | | |
| Riferimenti compilatore: | | | |
| TRASMETTERE A: | | | |
| protocollo@consorziorifutivco.it | | | |
| ufficioprotocollo@conservco.it | | | |
| Riservato a COUB VCO - CONSERVCO SPA | | | |
| segnalazione numero | | | |
| ricevuto il | | | |
| registrato il | | | |

reso disponibile anche ai competenti uffici comunali nonché al gestore dei servizi;

3. Al verificarsi di eventuali disservizi (mancate raccolte domiciliari, svuotamento o lavaggio di contenitori o cestini stradali etc.), il report dovrà essere avviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica protocollo@consorziorifiutivco.it e ufficioprotocollo@conservco.it di modo che ne sia possibile l'immediata gestione in termini operativi (verifica, recupero etc.) che statistici tramite annotazione nel registro unico dei disservizi .
4. Ogni Amministrazione comunale ha facoltà di gestire proprio registro comunale riepilogativo dei disservizi che potrà essere trasmesso, per le verifiche del caso, ai sopraelencati indirizzi.
5. La società è nell'obbligo di trasferire al Consorzio rendicontazione mensile delle segnalazioni di disservizio pervenute direttamente ai propri uffici.
6. Trimestralmente, il Consorzio procede a rendicontare al Comitato di Controllo e Coordinamento le rilevazioni pervenute ed il "registro unico dei disservizi".
7. I disservizi rilevati ed annotati nel "registro unico dei disservizi" non determinano applicazione di sanzioni economiche verso la società.
8. I disservizi rilevati ed annotati nel "registro unico dei disservizi", oggetto di validazione trimestrale da parte del Comitato di Controllo e Coordinamento, si intendono quali servizi di igiene urbana "non resi" e debbono risultare, per il loro importo, decurtati dai corrispettivi fissi di servizio richiesti dalla società nelle fatture mensili successive alla validazione.
9. Il Consorzio provvede inoltre a rilevare, tramite i propri uffici e quelli dei Comuni, disservizi di tipo strutturale ovvero condizioni di inadempimento contrattuale conseguenti a deficit organizzativi della società che in modo sostanziale pregiudichino il rispetto contrattuale ed i livelli minimi prestazionali. A titolo esemplificativo, si intendono come tali carenze reiterate nell'assolvimento dei servizi di raccolta, inadeguata dotazione di mezzi e strutture anche riferibili alla sicurezza presso ambienti di lavoro, ritardo nello svolgimento di gare od affidamenti, mancato rispetto di obiettivi, etc.

Art. 30 – Cause di risoluzione contrattuale

1. Il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) allorché, per qualsiasi causa, cessi l'affidamento diretto dei servizi di cui al presente Contratto; la cessazione, in tal caso, può essere disposta dal Consorzio in qualsiasi momento fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 14;
 - b) allorché non si possa mantenere l'affidamento diretto (cd in house providing) alla Società e saranno operative tutte le condizioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalle altre disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, o altre direttive regionali e/o provinciali, per l'affidamento al nuovo soggetto gestore mediante gara
 - c) in caso di inadempimento degli obblighi e/o divieti previsti all'articolo 5;
 - c) in caso di ripetuti e reiterati inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione nel massimo importo per tre volte nel corso di uno stesso anno,
 - d) per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per gli impianti concessi in comodato gratuito;
 - e) per la violazione all'obbligo di cessione o sub concessione del presente contratto senza la preventiva autorizzazione del consorzio;

f) per la perdita della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione da parte delle società e per la perdita da parte della stessa dei requisiti previsti dalla legge per la gestione della tipologia di impianti affidati in gestione;

Art. 31 - Clausola di garanzia per il Consorzio

1. In caso di risoluzione automatica e di diritto del presente contratto nei casi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo precedente, la Società riconosce ed accetta sin da ora che non avrà diritto a nessun compenso e/o risarcimento e/o indennizzo ecc, tranne quello legato alle prestazioni effettivamente rese ed a quanto disposto dall'art. 7 del presente contratto.

Art. 32 – Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è demandata alla autorità giudiziaria competente ove ha sede il Consorzio.

Art. 33 - Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, le parti dichiarano di essersi scambiata la reciproca informativa ai sensi della sopra citata normativa e liberamente e reciprocamente accordano il proprio consenso affinché tutti i dati personali delle parti possano essere trattati dalle stesse per gli scopi relativi alla presente convenzione ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e privati e per le finalità dichiarate nella presente convenzione. Le parti si riservano inoltre di esercitare in qualsiasi momento i diritti agli stessi riconosciuti dalla citata normativa.

Art. 34 – Registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13.01.1986, con spese a carico della Società.

23

Per il Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO

Il Direttore - Righetti Roberto

Per la Società Conservco spa

L'Amministratore Unico - Biagio Bonfiglio

Allegati

I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di servizio:

prospetto corrispettivi per ogni singolo comune;

prospetto "Metodologia di raccolta con cassonetti stradali";

prospetto "Metodologia di raccolta con porta a porta tradizionale";

prospetto "Metodologia di raccolta con sacco standard";

prospetto "Metodologia di raccolta con pesatura del rifiuto differenziato";

schede tecnico finanziarie di ciascun Comune;

prezzario per i servizi di igiene urbana non programmabili ;

schema tipo di formulario per la procedura di conciliazione stragiudiziale;

elenco dei beni immobili di proprietà del Consorzio localizzati presso gli impianti in Comune di Mergozzo e Domodossola.